



SENT. n. 34/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere
Antonino	GRASSO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21743 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale contro Walter Pardini, nato a San Giuliano Terme, il 30/05/1953 (c.f. PRD WTR 53E30 A562D), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da avv. Alberto Belli (c.f. BLL LRT 54L18 E715Z), con lui elettivamente domiciliato in Lucca, via Pisana, 69, pec: alberto-belli@oua.legalmail.it

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026, il consigliere relatore Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale Sivio Ronci, e l'avv. Alberto Belli per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata il 15 ottobre 2025 la Procura regionale ha

	convenuto in giudizio Pardini Walter per sentirlo condannare al risarcimento	
	del danno, in favore dell’Agenzia delle entrate, per euro 3.000,00 a titolo di	
	danno da disservizio, ed euro 13.000,00 a titolo di danno all’immagine, oltre	
	rivalutazione monetaria, interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza	
	fino all’effettivo soddisfo - e spese di giudizio.	
	Risulta dalla citazione in giudizio che nel 2016 Pardini Walter ha ac-	
	cettato utilità dai soci della “Manuelina” srl, sottoposta ad un accertamento	
	fiscale relativo all’anno di imposta 2012, per compiere atti contrari ai suoi do-	
	veri di ufficio in quanto finalizzati a favorire la suddetta società alleggerendone	
	la responsabilità e i debiti di natura tributaria. Il medesimo, dopo aver manife-	
	stato riserve e perplessità sull’importo che l’Ufficio intendeva recuperare a tas-	
	sazione (circa 300.000 euro di maggiori ricavi), dapprima ha insistito affinché	
	venisse accettata la documentazione extracontabile che la società sotto esame	
	aveva presentato per escludere l’esistenza di sottofatturazioni; quindi ha con-	
	sigliato ai titolari della “Manuelina” srl - i fratelli Carbone - e al loro consulente	
	di rifiutare la proposta di adesione formulata dall’Agenzia delle entrate, colla-	
	borando anche alla redazione delle memorie difensive presentate dal commer-	
	cialista della società. In cambio dei suoi tentativi di condizionare l’attività di	
	accertamento in corso, il Pardini – che a partire dall’11 aprile 2016 alloggiava	
	a Recco presso il resort gestito dalla “Manuelina” srl e che aveva instaurato	
	rapporti di familiarità ed amicizia con i Carbone – ha chiesto e ottenuto da	
	questi sia una dichiarazione attestante falsamente il suo soggiorno presso la	
	struttura anche nei precedenti mesi di febbraio e marzo, sia ricevute fiscali	
	conglobanti pure il prezzo delle cene consumate da maggio a dicembre 2016	
	nell’annesso ristorante. Tale documentazione ha consentito al dirigente	
	2	

	infedele di ottenere indebitamente dall’Agenzia delle entrate rimborsi delle	
	spese di trasferta pari a complessivi 3.641,00 euro. Inoltre, si è introdotto abu-	
	sivamente e per fini non istituzionali nel sistema informatico dell’Anagrafe	
	Tributaria per effettuare, sempre a titolo di favore reso a un socio della “Ma-	
	nuelina” srl, delle visure di interesse strettamente personale di quest’ultimo.	
	Per tali fatti è stato riconosciuto colpevole, nella la qualifica di Direttore pro-	
	vinciale dell’Agenzia delle entrate di Genova, dei reati di corruzione per atto	
	contrario ai doveri d’ufficio, ex artt. 319 c.p. e 319-bis c.p., di truffa a danno	
	dell’amministrazione finanziaria, ex art. 640 c.p., e di accesso abusivo a si-	
	stema informatico, ex art. 615-ter c.p., con condanna alla reclusione di 1 anno	
	e 4 mesi, riparazione pecuniaria di 3.641,00 euro, ex art. 322-quater c.p., in	
	favore del Ministero delle finanze, nonché condanna ad una provvisoria di	
	5.000,00 euro e al risarcimento del danno - da liquidarsi in separato giudizio -	
	subito dall’Agenzia delle entrate, costituitasi parte civile (Trib. Genova – Sez.	
	Gip/Gup, n. 981/2021; C. App. Genova, II, n. 385/2024; Cass., VI, n. 14/2025).	
	Con invito a dedurre emesso in data 5 maggio 2025 la Procura Regio-	
	nale ha contestato al convenuto il pregiudizio economico cagionato all’Agen-	
	zia delle entrate, determinato in complessivi 26.000 euro, di cui 6.000 euro a	
	titolo di danno da disservizio per violazione del sinallagma contrattuale, ed	
	euro 20.000 per danno all’immagine, oltre a rivalutazione monetaria e inte-	
	ressi. In data 5 giugno 2025, il prevenuto ha presentato le proprie controdedu-	
	zioni, chiedendo altresì di essere sentito personalmente. L’audizione si è svolta	
	il 16 settembre 2025. Il Requirente ha ritenuto inconferente la deduzione di-	
	fensiva strutturata sull’avvenuta restituzione all’Agenzia delle entrate della	
	somma complessiva di 79.072,46 euro, in quanto pagamenti, tutti avvenuti tra	
	3	

	il 2019 e luglio 2021, relativi a risarcimenti e spese processuali riferiti esclusi-	
	vamente al precedente processo penale (proc. R.G. GIP n. 3091/2017) con-	
	cluso in data 29.11.2019 con la condanna del Pardini per altri fatti corruttivi	
	(c.d. vicenda “Securpol”). Invocando l’autorità di giudicato della condanna pe-	
	nale, la Procura ha rideterminato il danno, composto dalle seguenti voci:	
	* danno da disservizio	
	Il danno da disservizio sarebbe stato causato dagli ostacoli frapposti dal	
	predetto dirigente al corretto e celere sviluppo delle attività relative all’accer-	
	tamento fiscale che l’Agenzia delle entrate stava conducendo sul contribuente	
	“Manuelina” srl per l’anno 2012. Tali condotte, come descritte nell’atto di ci-	
	tazione, avrebbero costituito non solo un impedimento al corretto e celere	
	espletamento di un servizio pubblico, ma anche una evidente distrazione delle	
	energie lavorative del dirigente infedele dai suoi compiti istituzionali. Ne sa-	
	rebbe derivata una rilevante alterazione tra prestazione lavorativa resa e retri-	
	buzione percepita. In sede di citazione, il Requirente ha specificato che il dis-	
	servizio derivante dalla condotta illecita del Pardini sarebbe consistito anche –	
	come espressamente contestato nell’invito - negli “ <i>ostacoli frapposti dal pre-</i>	
	<i>detto dirigente al corretto e celere svolgimento delle attività relative all’accer-</i>	
	<i>tamento fiscale che l’Agenzia delle Entrate stava conducendo</i> ”, per cui le quat-	
	tro le unità di personale, ostacolate e rallentate nell’espletamento delle loro	
	ordinarie mansioni dalla condotta <i>contra ius</i> del loro Direttore, sarebbero state	
	costrette a approfondire, nella trattazione della suddetta pratica, energie e tempo	
	in misura maggiore rispetto a quanto ordinariamente richiesto. Muovendo dal	
	trattamento economico riferibile al Pardini nei due mesi in cui egli ha interfe-	
	rito nella verifica, pari a circa 12.000 euro lordi, la Procura ha contestato	
	4	

	inizialmente un danno di euro 6.000,00, in citazione rideterminato in via equi-	
	tativa in euro 3.000,00;	
	*danno all'immagine	
	Per la Procura il comportamento <i>contra ius</i> del suindicato dirigente in-	
	fedele, connotato da dolo, avrebbe suscitato un rilevante discredito nei con-	
	fronti dell'Agenzia delle entrate, facendo venire meno l'affidamento e le aspet-	
	tative sul corretto ed imparziale esercizio delle funzioni che la stessa svolge. E	
	tale <i>vulnus</i> reputazionale si sarebbe verificato non solo presso l'opinione pub-	
	blica, informata a mezzo stampa, ma pure all'interno dell'ufficio diretto dal	
	citato. La Procura, ritenendo sussistenti i presupposti per azionare siffatta ca-	
	tegoria di danno, ha invocato per la sua determinazione il criterio equitativo e,	
	in deroga alla regola (presuntiva) c.d. del <i>duplum</i> , ha richiamato: la circostanza	
	che le utilità indebitamente tratte dal Pardini attraverso i suoi comportamenti	
	<i>contra ius</i> sono consistite non in tangenti pagate dai corruttori (quindi in	
	somme "esterne" alla Pubblica Amministrazione), ma in rimborsi spese non	
	spettanti, per euro 3.641,00; la gravità e il rilevante disvalore sociale connesso	
	ai reati commessi dal Pardini; la reiterazione dei comportamenti delittuosi di	
	identica natura posti in essere dal medesimo; la diffusione che la vicenda ha	
	avuto all'esterno attraverso la stampa (articoli tratti da "La Repubblica" e da	
	"Il Secolo XIX") e, ancor di più, lo sconcerto suscitato nel personale in servizio	
	presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate; il ruolo di Direttore provinciale -	
	vertice massimamente rappresentativo dell'Ufficio - ricoperto dal Pardini.	
	Sulla scorta di questi criteri e in base alle deduzioni difensive, il danno, inizial-	
	mente fissato in euro 20.000,00, è stato quantificato in euro 13.000,00.	
	Con memoria depositata il 29 gennaio 2026 si è costituito il convenuto	
	5	

	il quale deduce che i suddetti pagamenti, per complessivi euro 79.072,46, solo	
	per euro 15.000,00 sarebbero riferibili al procedimento n. 535/17, già archi-	
	viato per intervenuto pagamento da parte dell'esponente. Risulterebbe pertanto	
	una eccedenza a favore dell'esponente di euro 64.072,46; quanto al danno pa-	
	trimoniale contestato deduce che, con riferimento alla violazione del rapporto	
	sinallagmatico, sarebbe irragionevole ritenere che egli abbia dedicato buona	
	parte delle sue energie lavorative (per i due mesi in questione) alla effettua-	
	zione di pressioni e raccomandazioni verso i colleghi sottoposti sulla pratica	
	della Manuelina, visti i compiti e i variegati impegni cui doveva ugualmente	
	fare fronte quale dirigente apicale della struttura. Sulla scorta delle risultanze	
	di fatto emergenti dalla sentenza del GUP del 16/07/2021, risulterebbe che il	
	citato trattò con i Funzionari che a vario titolo gestivano la pratica c.d. Manue-	
	lina (Benasso, Tamborra, Trematerra) per otto volte, con una durata non supe-	
	riore a due ore ciascuna, per un totale (arrotondato) di 20 ore. Pertanto, assunto	
	un montante orario per i due mesi pari a 346 ore, il danno reclamabile per 20	
	di tali ore sarebbe pari ad euro 693,64, arrotondati ad euro 700,00 (euro	
	12.000,00 diviso 346 ore uguale euro 34,68 per 20 ore uguale 693,64 euro);	
	quanto al danno all'immagine, deduce che i criteri utilizzati dalla Procura per	
	discostarsi dal criterio legale del <i>duplum</i> sarebbero enfatizzati, anche alla luce	
	del riconoscimento in sede penale dell'attenuante di cui all'art. 323bis c.p.,	
	essendo stata la fattispecie corruttiva ritenuta complessivamente assai mode-	
	sta. Di conseguenza, il danno all'immagine dovrebbe essere indicato, al più,	
	secondo il criterio fissato dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190 del 2012,	
	nel modo che segue: euro 3.641,00 (pari ai rimborsi illecitamente percepiti)	
	per due, quindi pari ad euro 7.282,00;	
	6	

	ha fatto istanza di definizione con il rito abbreviato, sostenendo che il	
	doloso arricchimento, ostativo al rito, non assumerebbe quei connotati di gra-	
	vità richiesti per rigettare la richiesta. Non ha quantificato la somma proposta	
	in pagamento. Non è stato depositato il Parere della Procura regionale a ri-	
	guardo.	
	Alla pubblica udienza odierna il Pubblico ministero e la parte privata	
	hanno ribadito le rispettive posizioni e conclusioni, come da verbale. Il giudi-	
	zio è stato quindi trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare va dichiarata inammissibile la domanda di defini-	
	zione con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c.	
	Il convenuto, che non ha quantificato la somma proposta in pagamento,	
	deduce che il doloso arricchimento, ostativo al rito, non assumerebbe nel caso	
	di specie quei connotati di gravità richiesti per rigettare la richiesta. Sulla ri-	
	chiesta non è stato depositato il parere della Procura in quanto, come chiarito	
	nella camera di consiglio, non è stata formulata la relativa istanza.	
	Il rito abbreviato, previsto dall'art. 130 del codice di giustizia contabile,	
	è una delle novità della nuova disciplina processuale, voluta dal legislatore in	
	funzione “ <i>deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di ga-</i>	
	<i>rantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario</i> ”	
	(art. 130, 1° comma, c.g.c.). La richiesta di rito abbreviato è comunque inam-	
	missibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante (art. 130, c. 4,	
	c.g.c.). La quantificazione della somma per accedere al beneficio deve essere	
	correlata, ai sensi dell'art. 130, c. 1, c.g.c., all'ammontare della “ <i>pretesa</i>	
	7	

	<i>risarcitoria azionata in citazione”</i> e prescinde da valutazioni inerenti al merito.	
	Ne deriva, pertanto, che la funzione dell'organo giudicante, pur nell'ambito di	
	una cognizione sommaria e limitata alle reciproche prospettazioni delle parti,	
	è espressione di prerogative di carattere prettamente giurisdizionale. Tale va-	
	lutazione va condotta allo stato degli atti, accertando la sussistenza delle con-	
	dizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma propo-	
	sta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e	
	dell'entità del danno (art. 130, c. 6, c.g.c.). Tanto premesso, osserva il Collegio	
	che la citazione dispiegata dalla Procura contabile è strutturata sull'intervenuta	
	condanna del convenuto per reati contro la pubblica amministrazione (<i>ex artt.</i>	
	319 c.p. e 319-bis c.p.) e di truffa in danno dell'amministrazione finanziaria	
	(<i>ex art.</i> 640 c.p.) reati tipicamente integrati (anche) dall'ingiusto profitto rea-	
	lizzato dal reo. A tale stregua, risulta sussistente l'estremo del doloso arricchimento del danneggiante che, per espressa previsione normativa, osta all'am-	
	missione al rito premiale.	
	La richiesta di giudizio abbreviato pertanto deve essere dichiarata	
	inammissibile.	
	2. Nel merito la domanda è fondata nei limiti che seguono.	
	2.1. La Procura regionale ha contestato anzitutto il danno da disservizio.	
	Questa figura, di matrice pretoria, consiste nell'effetto dannoso causato	
	all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità	
	dell'azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione	
	(Sez. I, n. 523 del 2012). Si tratta del pregiudizio caratterizzato dalla	
	8	

	inosservanza dei doveri funzionali degli agenti pubblici, con conseguente di-	
	minuzione di efficienza dell'apparato pubblico e mancata o ridotta prestazione	
	del servizio/funzione o cattiva qualità dello stesso (Sezione Veneto, n. 63 del	
	2015). Il danno patrimoniale da disservizio si registra quando si sia verificato	
	un esercizio illecito di pubbliche funzioni (Sez. Puglia, n. 621 del 2012), una	
	mancata resa della prestazione dovuta dal pubblico funzionario (Sez. Umbria,	
	n. 371 del 2004) un mancato conseguimento della legalità, efficienza, efficacia,	
	economicità e produttività dell'azione della P.A. (Sez. Veneto, n. 866 del	
	2005). In altri termini, tale danno, connesso ad un pubblico servizio/funzione,	
	viene integrato dal <i>vulnus</i> alle intrinseche qualità del servizio, secondo una	
	valutazione condotta alla stregua dei parametri di efficienza e di efficacia: nei	
	casi di «disservizio», l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo qualita-	
	tivo/quantitativo, le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate	
	risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. Si è in presenza, in questi	
	casi, di un servizio privo dei necessari requisiti, “desostanziato” delle sue ca-	
	ratteristiche essenziali di pubblica utilità (Sezione Umbria, n. 39 del 2002). Il	
	danno <i>de quo</i> si ricollega quindi al mancato raggiungimento dell'utilità che si	
	prevede di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse, umane e	
	strumentali (Sez. Trentino Alto Adige-Trento, n. 79 del 2005; Sez. Lombardia,	
	n. 648 del 2000), ovvero ai costi generali sopportati dalla pubblica amministra-	
	zione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'effi-	
	cienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione ammi-	
	nistrativa (Sez. Basilicata, n. 83 del 2006), danno che inerisce non solo alla	
	non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli	
	autori del danno stesso, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di	
	9	

personale e di risorse economiche (Sez. I, n. 532 del 2008).

Le condotte materiali rilevanti nel presente giudizio sono state accertate nel giudizio penale con rito abbreviato, i cui accertamenti fanno stato quanto alla sussistenza dei fatti e alla loro illiceità (Sez. III, n. 522/2013; Sez. Liguria, n. 106/2023). Sulla scorta di quanto prima osservato a proposito del danno da disservizio, non appare allora revocabile in dubbio che nel caso *de quo* risulti integrato siffatto pregiudizio, derivante dall'inosservanza da parte del citato dei doveri tipici dei soggetti gravati da responsabilità pubbliche, di diretta derivazione dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e specificati dal d.P.R. n. 62 del 16/4/2013. Nello specifico, il dovere costituzionale del funzionario di servire con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, assicurando, nell'espletamento dei propri compiti, il rispetto della legge e ispirando le proprie decisioni ed i propri comportamenti esclusivamente alla cura dell'interesse pubblico. Di contro, il convenuto, dopo aver manifestato riserve sull'importo che l'Ufficio intendeva recuperare a tassazione, ha perorato la causa del contribuente, consigliandogli di rifiutare la proposta di adesione formulata dall'Agenzia, collaborando anche alla redazione delle memorie difensive prodotte a quest'ultima. Tali condotte hanno costituito un impedimento al corretto e celere espletamento del servizio (*rectius*: funzione) e una distrazione delle energie lavorative tanto del dirigente, infedele ai propri compiti istituzionali, quanto delle unità di personale obbligate a impiegare, nella trattazione della pratica, energie e tempo superiori rispetto a quanto ordinariamente richiesto. Il convenuto ha confutato la quantificazione del pregiudizio operata dalla Procura, ritenendo irragionevole ritenere che egli avrebbe, nel periodo

	considerato, dedicato in via esclusiva le proprie energie lavorative ai compor-	
	tamenti illeciti prima descritti. In realtà, come posto in rilievo dalla Procura, ai	
	fini della determinazione del <i>quantum</i> occorre fare riferimento tanto alle ener-	
	gie del dirigente distratte dalle finalità istituzionali, quanto a quelle delle unità	
	di personale che, stante l'illiceità della condotta del prevenuto, sono state pa-	
	rimenti distratte dai normali compiti d'istituto. Per questi motivi, reputa il Col-	
	legio determinare equitativamente in danno nella misura di euro 3.000,00,	
	quantificazione del tutto congrua rispetto a quella proposta dal convenuto,	
	strutturata tuttavia (a differenza di quanto dedotto da quest'ultimo) sulla retri-	
	buzione di tutte le unità di personale coinvolte, in varia guisa, nella vicenda	
	per cui è giudizio.	
	2.2. Parimenti fondato è il contestato danno all'immagine.	
	Il Collegio ritiene di dare continuità all'indirizzo interpretativo per cui	
	il danno all'immagine, dopo l'entrata in vigore del codice di giustizia conta-	
	bile, è risarcibile a fronte di reati, accertati con pronuncia passata in giudicato,	
	commessi «a danno» delle pubbliche amministrazioni (Sez. Liguria, n.	
	73/2023; n. 59/2025; n. 3/2026). Siffatto indirizzo è stato da ultimo condiviso	
	dall'organo nomofilattico della Corte (SS.RR., n. 3/2026).	
	Per il danno all'immagine sofferto dall'amministrazione pubblica, la ri-	
	sarcibilità costituisce un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza	
	sia di questa Corte (SS.RR., n. 10/2003/QM) che della Corte di cassazione	
	(Sez. un., n.5568/97; Id., n. 744/99) univoche nel ravvisare tale fattispecie nel	
	grave nocumento arrecato al prestigio, all'immagine ed alla personalità pub-	
	blica della P.A., in conseguenza e quale effetto della condotta delittuosa ser-	
	bata dai propri agenti. Le condotte delittuose sono di per sé idonee, in particolar	
	11	

	modo ove percepite all'esterno, a pregiudicare l'immagine, il prestigio e la per-	
	sonalità dell'Amministrazione, senza necessità, affinché tale pregiudizio si	
	realizzi, che siano sostenute e dimostrate "le spese necessarie al ripristino", le	
	quali, eventualmente, costituiscono solo "uno dei possibili parametri della	
	quantificazione equitativa del risarcimento" (SS.RR., n. 1/2011/QM).	
	Quest'ultima viene basata su un'analisi in concreto delle singole fattispecie di	
	comportamento illecito e si fonda su una serie di indicatori ragionevoli, di na-	
	tura oggettiva -inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione	
	dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso- di natura soggettiva	
	-legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della pubblica	
	amministrazione- di natura sociale -legati alla negativa impressione suscitata	
	nell'opinione pubblica ed anche all'interno della stessa amministrazione, al	
	<i>clamor fori</i> e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-me-	
	dia (di recente Sez. Liguria, n. 73/2023).	
	Nel caso di specie sussiste il giudicato penale di condanna per reati	
	contro la pubblica amministrazione (ex artt. 319 c.p. e 319-bis c.p.) e di truffa	
	in danno dell'amministrazione finanziaria (ex art. 640 c.p.) tutti tipicamente	
	integrati (anche) dall'ingiusto profitto realizzato dal reo, con danno per l'am-	
	ministrazione. Risulta sussistente anche lo <i>strepitus fori</i> , stante l'avvenuta di-	
	vulgazione a mezzo stampa dei fatti illeciti rilevanti. Per la quantificazione del	
	danno la Procura ha ritenuto di derogare al criterio c.d. del <i>duplum</i> di cui all'art.	
	1, co. 62, della legge n.190/2012, valorizzando il ruolo apicale del convenuto,	
	la circostanza che le utilità indebitamente tratte dalla condotta illecita si sono	
	risolte in rimborsi spese non spettanti, la gravità e il rilevante disvalore sociale	
	connessi ai reati commessi, la reiterazione degli stessi, la diffusione mediatica	
	12	

	che la vicenda ha avuto all'esterno e all'interno. In base a questi criteri, il <i>pe-</i>	
	<i>titum</i> della domanda è stato determinato in euro 13.000,00. La difesa ha con-	
	testato la quantificazione attorea, richiamando il riconoscimento in sede penale	
	dell'attenuante di cui all'art. 323bis c.p. ed invocando il criterio legale di cui	
	alla legge n. 190/2012.	
	Osserva il Collegio che gli elementi invocati dalla Procura non ap-	
	paiono idonei a derogare al criterio legale c.d. del <i>duplum</i> , atteso che, a ben	
	vedere, gli stessi sono comunemente utilizzati in giurisprudenza per la deter-	
	minazione del pregiudizio reputazionale. Giusta art. 1, c. 1-sexies della legge	
	n. 20 del 1994, come inserito dall'art. 1, c. 62, della legge n. 190/2012, «l'entità	
	del danno all'immagine ... si presume, salva prova contraria, pari al doppio	
	della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente	
	percepita dal dipendente». Nel caso di specie il convenuto ha conseguito una	
	ingiusta locupletazione pari ad euro 3.641,00, corrispondente ai rimborsi inde-	
	bitamente percepiti. Pertanto, applicando il suddetto criterio del <i>duplum</i> il	
	danno all'immagine viene determinato in euro 7.282,00.	
	3. Il convenuto deduce che i pagamenti effettuati a favore dell'Agenzia	
	delle entrate, per complessivi euro 79.072,46, solo per euro 15.000,00 sareb-	
	bero riferibili al procedimento n. 535/17, già archiviato per intervenuto paga-	
	mento da parte dell'esponente. Risulterebbe pertanto una eccedenza a suo fa-	
	vore di euro 64.072,46. In realtà, risulta <i>per tabulas</i> (verbale udienza di esecu-	
	zione del 24.10.2018, n. 880/18 R.G.E.) che i pagamenti in questione hanno	
	avuto titolo in fatti antecedenti a quelli per cui è giudizio, come correttamente	
	rilevato dalla Procura regionale.	
	In definitiva, la domanda è fondata nei termini suddetti. Il pregiudizio	
	13	

	accertato si risolve integralmente in danno erariale risarcibile, atteso che non	
	opera il limite al risarcimento introdotto dall'art. 1, c.1, lett. a), n. 5, della legge	
	22 gennaio 2026, n. 1, trattandosi di responsabilità a titolo di dolo con indebito	
	arricchimento. Sulle somme dovute a titolo di risarcimento va conteggiata la	
	rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di inizio	
	dell'attività illecita (ottobre 2016). Dalla data della sentenza sono dovuti gli	
	interessi al saggio legale, sino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soc-	
	combenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, accerta la responsabilità amministrativa di Pardini	
	Walter e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, a favore dell'Agenzia delle	
	entrate, della somma di euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di danno da disser-	
	vizio e di euro 7.282,00 (settemila/282,00) a titolo di danno all'immagine, per	
	un totale di euro 10.282,00 (diecimila/282,00).	
	La predetta somma deve essere rivalutata secondo gli indici Istat dal 1°	
	ottobre 2016 e maggiorata con gli interessi legali dalla presente sentenza al	
	soddisfo.	
	Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate con	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 314,19 (euro Trecentoquattordici/19).
	nota a margine della presente sentenza.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.	Genova, 22 aprile 2026
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.	Il Direttore della Segreteria Elena Asta
	Il Consigliere est. Il Presidente	F.to digitalmente
	Antonino Grasso Piero Carlo Floreani	
	F.to digitalmente F.to digitalmente	
	14 Depositato in Segreteria il 22 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Elena Asta F.to digitalmente	